

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1318)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1965 (V. Stampato n. 1789)

**d'iniziativa dei deputati ZUGNO, TURNATURI, ARMANI, PREARO, CASTELLUCCI
e BALDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1965*

Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel trattamento tributario previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile.